

CAMERA DEI DEPUTATI

N.200

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici (200) .

(articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419)

Trasmesso alla Presidenza il 19 marzo 2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, come modificato dall'articolo 105 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, con il quale è stata applicata la misura di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo n. 419 del 1999, consistente nell'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici, dell'Istituto italiano di numismatica, dell'Istituto storico italiano per il medioevo, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, dell'Istituto italiano per la storia antica e dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002, con il quale la citata misura di razionalizzazione è stata altresì applicata all'Istituto «Domus Mazziniana», con conseguente inserimento nella rete dei sopracitati Istituti storici;

Visto l'articolo 5-ter del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito in legge 3 febbraio 2007, n. 27, che ha previsto l'inserimento dell'Istituto Internazionale di Studi "G. Garibaldi" tra gli enti ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e nella rete degli istituti storici ai sensi del DPCM 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 "Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2005, n. 294;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato – sezione sesta – n. 716/2006 del 14 febbraio 2006, con la quale è stata accolta l'istanza cautelare di sospensione del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255;

Ritenuta la necessità di procedere a talune modificazioni e integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 255/2005 al fine di ottemperare alla pronuncia cautelare del Consiglio di Stato n. 716/2006 e concludere il procedimento di riordino della Giunta centrale per gli studi Storici e degli Istituti storici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del...



Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Emana il seguente regolamento:

ART.1

(Giunta storica nazionale - Funzioni e attività)

1. La Giunta centrale per gli studi storici assume la denominazione di: «Giunta storica nazionale».

2. La Giunta storica nazionale coordina l'attività e la gestione dei sottoelencati Istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, inseriti nel sistema strutturato a rete ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419:

- a) Istituto italiano per la storia antica;
- b) Istituto storico italiano per il medio evo;
- c) Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;
- d) Istituto per la storia del risorgimento italiano;
- e) Istituto italiano di numismatica;
- f) Domus Mazziniana;
- g) Istituto Internazionale di Studi "G. Garibaldi".

3. La Giunta storica nazionale ha competenza ad adottare decisioni che investono questioni di interesse comune agli Istituti della rete, in particolare:

- a) coordina l'attività di ricerca degli Istituti storici;
- b) redige la bibliografia storica nazionale;
- c) cura i rapporti internazionali, in particolare con il «Comité International des Sciences Historiques» (C.I.S.H.) e le sue commissioni;
- d) provvede alla designazione dei delegati titolari e supplenti che rappresentano l'Italia presso il C.I.S.H., promuove, sostiene ed organizza la partecipazione degli Storici italiani all'attività del C.I.S.H. e delle sue commissioni;
- e) promuove, anche d'intesa con altre istituzioni, compresi gli Istituti storici stranieri, ricerche o incontri di studi che travalichino i limiti cronologici caratterizzanti l'attività dei singoli Istituti della rete;
- f) promuove e sostiene iniziative dirette allo sviluppo e al coordinamento degli studi storici in Italia e organizza incontri di approfondimento dei grandi orientamenti storiografici, anche a livello internazionale, e dei problemi che attengono all'insegnamento della storia;
- g) organizza e coordina missioni di ricerca in archivi stranieri, musei e collezioni italiani ed esteri che conservino documenti di particolare interesse per la storia d'Italia;



- h) adempie a compiti di consulenza e di promozione degli studi storici per le iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- i) cura i rapporti con le deputazioni e società di storia patria;
- l) predisporre e trasmettere i piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

ART. 2

(Organi della Giunta storica nazionale)

1. Sono organi della Giunta storica nazionale:
 - a) il presidente;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale della Giunta storica nazionale e sovrintende allo svolgimento dell'attività della medesima; convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno. La convocazione è fatta dal presidente almeno quindici giorni prima della data prescelta, salvo casi d'urgenza.

3. Il presidente è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali; dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. La carica di presidente è incompatibile con quella di direttore di Istituto.

4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dai sette direttori degli Istituti di cui all'articolo 1 e da quattro esperti. Questi ultimi sono designati dai professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica di cui all'allegato 1 all'esito di una consultazione elettorale telematica effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. L'allegato 1 può essere integrato o modificato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tutti i membri del consiglio di amministrazione decadono dalla carica al compimento del settantacinquesimo anno di età.

5. Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente. Per la partecipazione alle sedute del consiglio non sono previsti compensi, indennità o gettoni di presenza.

6. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza e di impedimento temporaneo. Il consiglio di amministrazione ha compiti di programmazione, di deliberazione del bilancio preventivo della Giunta storica nazionale entro il mese di novembre; del conto consuntivo entro il mese di aprile e delle eventuali variazioni. I bilanci e le variazioni, entro un mese dalla deliberazione, sono inviati, con apposite relazioni illustrative e corredate della relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di concerto.



7. Il consiglio di amministrazione provvede al coordinamento dei documenti di bilancio trasmessi dagli Istituti del sistema strutturato a rete di cui all'articolo 3, e, acquisita la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 8, ne cura entro un mese, con una relazione di sintesi, unitamente alla propria documentazione contabile, l'inoltro al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di concerto.

8. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dei quali un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed un membro supplente, designati dal Ministro dell'economia e delle finanze; due membri effettivi ed un supplente designati dal Ministro per i beni e le attività culturali. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001.

9. Il collegio dei revisori dei conti provvede al controllo di regolarità amministrativa e contabile; esamina il bilancio di previsione, nonché le eventuali variazioni, ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua, altresì, le periodiche verifiche di cassa. Le verifiche devono rispettare, in quanto applicabili, i principi generali della revisione aziendale, asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.

10. Il collegio dei revisori dei conti svolge attività di revisione contabile anche per gli Istituti storici della rete.

ART. 3

(Istituti del sistema strutturato a rete)

1. Gli Istituti della rete scientifica sono enti di ricerca con personalità giuridica pubblica; predispongono i rispettivi statuti e propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, che sono approvati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Gli Istituti di cui all'articolo 1:

a) provvedono al reperimento, allo studio critico e alla pubblicazione delle fonti per la storia d'Italia;

b) promuovono ricerche di storia, negli ambiti delle loro rispettive competenze, divulgandone i risultati nei propri periodici e collane;

c) curano la formazione in servizio di bibliotecari di biblioteche pubbliche e archivisti di Stato accolti, dopo aver vinto un concorso pubblico per titoli, nelle scuole ad essi annesse, consentendo la loro mobilità temporanea dai rispettivi compiti istituzionali ad una attività di ricerca, per un anno, rinnovabile per un altro anno;



d) curano la formazione in servizio degli insegnanti di scuola secondaria, secondo modalità da concordarsi in apposite convenzioni stipulate tra gli Istituti ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) svolgono, in convenzione con le università, attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, nonché attività di formazione post-dottorato, continua, permanente e ricorrente nei rispettivi campi di attività;

f) svolgono attività inerenti all'aggiornamento degli insegnanti di storia nelle scuole secondarie.

3. Gli Istituti di cui all'articolo 1 sono retti da:

a) un direttore;

b) un consiglio direttivo e di consulenza scientifica.

4. Il direttore è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali; svolge le funzioni di direttore della Scuola e del Museo annessi all'Istituto, ove esistenti; coordina e sovrintende a tutte le attività dell'Istituto; è membro di diritto del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale; presiede il consiglio direttivo e di consulenza scientifica; nomina un membro del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento temporaneo.

5. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Istituto, dura in carica sei anni e può essere confermato una sola volta.

6. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali ed è costituito da quattro componenti, oltre al direttore. I componenti, diversi dal direttore, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; direttori e componenti il consiglio direttivo e di consulenza scientifica decadono dalla carica al compimento del settantacinquesimo anno di età.

7. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica ha compiti di programmazione e di indirizzo delle attività dell'Istituto, delibera il bilancio preventivo entro il mese di ottobre, le relative variazioni, il conto consuntivo entro il mese di marzo, e, corredandoli di una relazione esplicativa, ne dispone, entro un mese, la trasmissione alla Giunta storica nazionale, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 7.

8. Per la validità delle sedute del consiglio direttivo e di consulenza scientifica è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti. Per la partecipazione alle sedute del consiglio non sono previsti compensi, indennità o gettoni di presenza.

9. In considerazione delle peculiari strutture associative dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano e della Domus Mazziniana, gli statuti e regolamenti di organizzazione e funzionamento di tali Istituti sono predisposti in deroga alle norme del presente regolamento, limitatamente alla composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, alle nomine del direttore e dei consiglieri ed ai requisiti professionali per essere stabiliti nell'articolo 4, comma 1.



ART.4

(Nomine di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali)

1. Le nomine di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 2, comma 8, sono effettuate tra i professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica. I quattro professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica che, all'esito della consultazione di cui all'art. 2, comma 4, hanno ottenuto il maggior numero di voti sono nominati esperti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Per le nomine di due dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica di cui all'articolo 3, comma 6, la terna di nominativi è proposta dal direttore dell'Istituto e trasmessa al Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale.

ART. 5

(Risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie della Giunta storica nazionale e degli Istituti collegati in rete sono costituite:

- a) da finanziamenti statali, nei limiti ed alle condizioni previste nella legislazione vigente;
- b) da altri finanziamenti pubblici;
- c) da finanziamenti dell'Unione europea;
- d) dai corrispettivi di contratti e convenzioni;
- e) da donazioni e atti di liberalità;
- f) da contributi privati;
- g) da ogni altra ulteriore entrata.

2. La gestione finanziaria della Giunta storica nazionale e degli Istituti della rete è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

3. Dal presente regolamento non conseguono maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART.6

(Coordinatore amministrativo della Giunta storica nazionale)

1. Il coordinatore amministrativo della Giunta storica nazionale redige il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le eventuali variazioni; sovrintende all'amministrazione e alla contabilità della rete; partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale e dei consigli degli Istituti.

2. Le mansioni di coordinatore amministrativo sono attribuite, su delibera del consiglio di amministrazione, ferma restando la collocazione nell'attuale area professionale, ad un funzionario individuato tra quelli in servizio presso gli Istituti della rete.



ART. 7

(Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale operante presso l'attuale Giunta centrale per gli studi storici e presso gli Istituti storici di cui all'articolo 1 è disciplinato dalle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta confermata l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti pubblici non economici.
2. Restano ferme le vigenti disposizioni relative al personale statale, comandato presso l'attuale Giunta centrale per gli studi storici e presso gli Istituti storici di cui all'articolo 1.
3. Sono confermati allo stesso titolo i rapporti di lavoro dipendente del personale attualmente operante presso l'attuale Giunta centrale per gli studi storici e presso gli Istituti di cui all'articolo 1.

ART.8

(Vigilanza)

1. La Giunta storica nazionale e gli Istituti storici di cui all'articolo 1 sono posti sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. In particolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7 e dall'articolo 3, comma 1, essi devono inviare tutte le delibere e gli atti che il Ministero stesso ritenga necessario acquisire.
2. Le delibere di rideterminazione delle dotazioni organiche sono sottoposte all'approvazione del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
3. Il Ministero vigilante, inoltre, può disporre visite ispettive. Si applicano, infine, le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

ART. 9

(Disposizione transitoria)

1. Gli attuali membri degli organi della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti di cui all'articolo 1 restano in carica fino alla nomina dei nuovi direttori che avverrà entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. In considerazione della definizione ed attuazione dei programmi celebrativi del centocinquantenario dell'Unità d'Italia, il Presidente dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano cessa il proprio mandato il 31 dicembre 2011. L'elezione degli esperti avviene entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.



ALLEGATO 1

- L-ANT/01 PREISTORIA E PROTOSTORIA
- L-ANT/02 STORIA GRECA
- L-ANT/03 STORIA ROMANA
- L-ANT/04 NUMISMATICA
- L-ANT/05 PAPIROLOGIA
- L-ANT/06 ETRUSCOLOGIA E ANTICHTA' ITALICHE
- L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA
- L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE
- L-ANT/09 TOPOGRAFIA ANTICA
- L-ANT/10 METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA
- L-FIL-LET/01 CIVILTÀ EGEE
- L-FIL-LET/07 CIVILTÀ BIZANTINA
- L-OR/01 STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO
- L-OR/02 EGITTOLOGIA E CIVILTÀ COPTA
- L-OR/03 ASSIRIOLOGIA
- L-OR/04 ANATOLISTICA
- L-OR/05 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DEL VICINO ORIENTE ANTICO
- L-OR/06 ARCHEOLOGIA FENICIO-PUNICA
- L-OR/10 STORIA DEI PAESI ISLAMICI
- L-OR/11 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE MUSULMANA
- L-OR/13 ARMENISTICA, CAUCASOLOGIA, MONGOLISTICA E TURCOLOGIA

- L-OR/14 FILOLOGIA, RELIGIONI E STORIA DELL'IRAN
- L-OR/16 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DELL'INDIA E DELL'ASIA CENTRALE
- L-OR/17 FILOSOFIE, RELIGIONI E STORIA DELL'INDIA E DELL'ASIA CENTRALE
- L-OR/18 INDOLOGIA E TIBETOLOGIA
- L-OR/20 ARCHEOLOGIA, STORIA DELL'ARTE E FILOSOFIE DELL'ASIA ORIENTALE
- L-OR/23 STORIA DELL'ASIA ORIENTALE E SUD-ORIENTALE
- M-STO/01 STORIA MEDIEVALE
- M-STO/02 STORIA MODERNA
- M-STO/03 STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE
- M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA
- M-STO/05 STORIA DELLA SCIENZA E DELLE TECNICHE
- M-STO/06 STORIA DELLE RELIGIONI
- M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE
- M-STO/08 ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA
- M-STO/09 PALEOGRAFIA
- SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
- SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
- SPS/05 STORIA E ISTITUZIONI DELLE AMERICHE



SPS/06 STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
SPS/13 STORIA E ISTITUZIONI DELL'AFRICA
SPS/14 STORIA E ISTITUZIONI DELL'ASIA
SECS-P/04 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
SECS-P/12 STORIA ECONOMICA

